

**CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA IN REGIME DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'A.G.M.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ____ del mese di _____

TRA

l'Amministrazione Comunale di Lentini codice fiscale n. 00183900893 legalmente rappresentata dal _____ nella sua qualità di _____, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Lentini, autorizzata alla stipula della presente convenzione con deliberazione G.M. n. ____ del _____;

E

il Sig. _____ nat_ a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ - con sede in _____ via _____, n. ____ iscritto con Decreto n. _____ del _____ del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro al n. ____ del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare istituito ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003.

PREMESSO

- La Legge 28 marzo 2001, n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”, ha disposto, all'art. 1, n. 3, che “Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”.
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato.

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente _____ per l'inserimento in regime di affidamento familiare di minori in difficoltà al fine di garantire l'accoglienza e la permanenza di minori privi di ambiente familiare idoneo, destinatari di

provvedimento del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, presso una delle famiglie afferenti l'Ente contraente. Gli utenti sono minorenni temporaneamente privi del necessario supporto familiare per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione o minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine.

La permanenza presso la famiglia affidataria individuata dall'Ente _____ può essere prorogata oltre il limite di età previsto previa autorizzazione dell'A.G.M..

Art. 2

Modalità di ammissione

L'accoglienza del minorenne avviene all'interno delle famiglie individuate e formate all'affidamento familiare dall'Associazione familiare _____.

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare i minori su disposizione dell'A.G. intervenendo con progetti educativi effettuati correttamente e nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa di settore, per integrare o sostituire le funzioni familiari compromesse e offrire un ambiente educativo-relazionale idoneo ai bisogni del minore accolto.

La richiesta dovrà pervenire all'Ente contraente corredata da relazione aggiornata sul minore, decreto del T.M. ed eventuali relazioni dei servizi specialistici coinvolti.

Art. 3

Modalità di inserimento

L'autorizzazione all'inserimento del minore è disposta dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Tribunale per i Minorenni, previo parere del Servizio Sociale Professionale e disponibilità dichiarata dell'Ente contraente, che si impegna ad accogliere ed assistere il minore.

L'associazione opera di concerto con il Servizio sociale dell'ente contraente e il Centro Affido distrettuale.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dall'ente contraente.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite e ne cura l'inserimento presso la famiglia individuata.

L'autorizzazione dell'Ente Comunale deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo. La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l'A.C. a riconoscere le rette dovute all'Ente Assistenziale per l'ospitalità già prestata.

Art. 4

Modalità di dimissione

Alla dimissione del minore accolto si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dei Servizi Sociali competenti, o su disposizione dell'Autorità giudiziaria. A tutela del minore accolto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva accoglienza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione.

La comunicazione di dimissione deve essere inviata altresì agli organi competenti ed alla A.G.

L'ente contraente si riserva la possibilità di dimettere il minore, previa comunicazione all'A.G. e al Servizio sociale affidatario, qualora l'accoglienza non risulti rispondente ai bisogni del minore o la situazione prospettata al momento della richiesta di disponibilità sia mutata.

Art. 5

Modalità di intervento

L'Ente possiede e mantiene i requisiti previsti dal "Registro delle Associazioni di Solidarietà Familiare" di cui all'art 16 della l.r 10/2003 n.113 e assicura e garantisce quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso. L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno delle famiglie afferenti, si impegna al lavoro educativo di cura e assistenza secondo le linee individuate dal Piano Educativo Individuale (PEI) insieme all'Ufficio Affidò della A.C. o agli uffici dei servizi sociali competenti;

L'Ente contraente si impegna

- A garantire l'accoglienza del minorenne in un contesto idoneo e rispondente ai bisogni psicofisici della persona accolta;
- a perseguire obiettivi e adottare metodi educativi fondati sul rispetto dei diritti della persona, sull'ascolto e la partecipazione degli stessi;
- a favorire i rapporti con il contesto sociale attraverso l'utilizzo dei servizi scolastici, delle attività per il tempo libero, dei servizi socio-sanitari, delle realtà ed attività aggregative e associazionistiche di tipo educativo e formativo, e di ogni altra risorsa presente all'interno del territorio;
- a collaborare: con i servizi sociali territoriali preposti alle funzioni di tutela e vigilanza relativamente al tipo di problematicità - patologia del minore per cui è stata richiesta l'accoglienza e con le autorità giudiziarie competenti coinvolte nel caso;
- a tenere una Cartella Personale del soggetto che conterrà oltre ai dati personali i documenti, le relazioni d'ingresso e di aggiornamento, le osservazioni, referti o qualunque altro documento utile;
- a relazionare periodicamente (ogni bimestre) all'Ufficio di Servizio Sociale dell'Ente Locale e su richiesta all'Autorità giudiziaria minorile sullo stato dei minori ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sull'attività complessiva svolta, sulle prestazioni rese.

Art. 6

Personale

L'equipe multidisciplinare della associazione è composta da: pedagogo, coordinatore pedagogico, psicologo, assistente sociale.

L'Ente si impegna a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente contraente acquisisce il certificato del casellario giudiziale del personale dipendente al momento dell'assunzione, in ottemperanza alla normativa in materia. L'Ente contraente si impegna altresì a accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi pretesa che possa essere avallata dai medesimi e si impegna, se dovuto, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. L'ente contraente può avvalersi anche di collaboratori e/o consulenti professionali o volontari adeguatamente formati, rispettando quanto indicato nel successivo art. 8 della presente convenzione.

Art. 7

Assicurazione

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minorenni accolti una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- infortuni subiti dai minori, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- responsabilità civile per danni arrecati dai minori a cose o persone

Art. 8 **Volontariato**

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente contraente garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi per tutti i volontari iscritti nell'apposito registro, così come previsto dal Codice del terzo Settore.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 6.

Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio

Art. 9 **Attività di formazione e monitoraggio dell'accoglienza**

L'Ente contraente eroga alle famiglie afferenti un corso di formazione all'affidamento familiare della durata minima di 12h e valuta l'idoneità delle famiglie all'accoglienza in affido attraverso colloqui svolti da uno psicologo e una visita domiciliare volta a valutare gli aspetti relazionali e di contesto di abitazione della famiglia.

In presenza di una richiesta di collocamento in regime di affido familiare l'Associazione, avendo una vasta e approfondita conoscenza delle proprie risorse familiari, si occupa di trovare quella che maggiormente risponde ai bisogni presentati dal bambino, per far sì che l'accoglienza in famiglia risulti il più adeguata possibile.

Gli operatori dell'Ente contraente durante il periodo di accoglienza si impegnano a svolgere:

- Visite domiciliari presso l'abitazione della famiglia collocataria o affidataria al fine di monitorare l'andamento dell'accoglienza;
- Colloqui telefonici al fine di monitorare l'andamento dell'accoglienza;
- Colloqui in presenza al fine di monitorare l'andamento dell'accoglienza;
- Colloqui con i minori al fine di monitorare l'andamento dell'accoglienza;
- Incontri di gruppo periodici che coinvolgono più famiglie affidatarie, finalizzati a creare momenti di condivisione e di riflessione sul percorso di affido;
- Incontri delle famiglie collocatarie con professionisti dell'affido (assistenti sociali, psicologi, educatori e giuristi) che sostengono, offrono supporto, consigli e consulenze;
- Accompagnamento delle famiglie e mediazione con i servizi del territorio dove i minori sono collocati.

Gli operatori dell'Ente contraente si impegnano inoltre a

- Redigere relazioni periodiche per aggiornare il tutore/curatore speciale (ove presente), i servizi sociali competenti, l'ufficio affido competente per distretto ove presente, e il Tribunale sullo stato di salute fisico, psichico e sociale del minore nonché sul percorso di accoglienza presso la famiglia collocataria;
- Informare il tutore e i servizi sociali tempestivamente laddove si verificano situazioni d'emergenza;
- Richiedere incontri in equipe con il tutore e i servizi sociali al fine di condividere situazioni che necessitano di essere attenzionate;
- Mediare i rapporti tra la famiglia collocataria il tutore e i servizi sociali;
- Favorire i rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, laddove autorizzati dall'A.G., secondo le modalità concordate con i servizi sociali competenti.

art. 10

Corrispettivo del servizio

L'Ente locale si fa carico del pagamento di una retta pari a € 40.00 pro die per ogni minorenni accolto dall'ente contraente.

La retta giornaliera è onnicomprensiva di tutte le spese ed i costi sostenuti dall'ente contraente (vitto, alloggio, assistenza, tempo libero, vestiario, ecc.), ivi comprese le spese generali e amministrative.

Pertanto l'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture. L'A.C. pertanto si impegna a corrispondere all'Ente una retta di mantenimento pari ad € 40,00 per ogni giorno di presenza, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili.

L'importo pro die di euro 40,00 menzionato sarà aggiornato automaticamente all'inizio di ogni anno solare rientrante nell'arco temporale in cui la presente convenzione ha validità secondo in base agli indici dell'inflazione accertati dall'ISTAT.

Art. 11

Modalità del pagamento

La retta va corrisposta mensilmente all'Ente Contraente con il quale la presente Convenzione è stipulata, il quale si impegna ad emettere regolare fattura elettronica secondo le modalità comunicate dall'Ente Locale.

Sulle fatture dovranno essere riportati nome e cognome dell'assistito, la retta giornaliera di competenza, il numero di giorni di accoglienza ed il corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno inoltrate agli uffici dell'Ente Locale; ove dovessero emergere errori o difformità, queste dovranno essere comunicate all'Ente contraente il quale invierà una nuova nota di contabilità.

Il pagamento della retta è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva dell'Ente contraente.

Art. 12

Riservatezza dei dati personali

L'ente Contraente e l'Ente Locale sono tenuti alla riservatezza dei dati personali e sensibili dei minori assistiti, così come previsto dalla vigente normativa sulla privacy. Il consenso al trattamento dei dati

viene rilasciato nelle forme di legge, per le sole ed esclusive attività riguardanti il rapporto con gli Enti Pubblici territorialmente competenti sul caso o per materia.

Art. 13

Inadempienze

Eventuali inadempienze della presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 14

Variazioni alla convenzione

Ogni eventuale modifica alla presente convenzione, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 15

Durata

La presente convenzione ha la durata di anni due a decorrere dalla data della sottoscrizione.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i sei mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Art. 16

Normativa

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia.

Art. 17

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'ente contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche.

Art. 18

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Siracusa.

Per l'ente contraente

Per il Comune